



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali



Nota di sintesi

N. 58 – giugno 2025

A.S. 1503 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera ed il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	28 maggio 2025
Data di assegnazione	10 giugno 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

Lo scopo dell'accordo è **includere la Svizzera, Paese extra-Ue di transito dei flussi di gas tra Italia e Germania, nel quadro dell'Accordo di solidarietà**

sottoscritto da Roma e Berlino ai sensi del regolamento UE 2017/1938 sul rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea. Tale normativa permette di **attivare, in caso di emergenza, una serie di misure per assicurare l'approvvigionamento di gas naturale** da parte degli utenti della Parte richiedente. Ai sensi dell'articolo 13, oltre alla Svizzera, nelle misure di solidarietà viene incluso anche il **Liechtenstein**.

Il regolamento UE 2017/1938 pone una serie di obblighi in capo agli Stati membri per il **rafforzamento della sicurezza energetica**, a partire dalla previsione di **misure di solidarietà e coordinamento in risposta alle crisi di approvvigionamento** di gas e dall'assicurazione sulla massima tutela dei clienti protetti e, in particolare, dei consumatori domestici. Nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas, l'articolo 13 del Regolamento – in particolare – prevede che gli Stati membri adottino specifici accordi intergovernativi per stabilire dei **rapporti di solidarietà nella fornitura di gas tra Stati interconnessi** tra loro (direttamente o attraverso Paesi terzi).

Si segnala che il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora a tutti gli Stati membri (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del **mancato rispetto** di alcune disposizioni del regolamento in questione. L'avvio della procedura d'infrazione è proprio riferita all'applicazione del meccanismo di solidarietà disciplinato dall'atto in esame.

A seguito dell'**aggressione russa all'Ucraina**, la Commissione ha adottato il regolamento UE 2022/2576 per stabilire **norme standard di diretta applicabilità** per la solidarietà tra Stati membri che non abbiano adottato accordi bilaterali in materia.

Articolato

Composto da 14 articoli, l'Accordo in via di ratifica, dopo aver specificato come esso stesso sia **parte integrante dell'Accordo bilaterale di solidarietà già esistente tra Italia e Germania** (art. 1), integra l'articolo 3 di tale accordo con la previsione

che, qualora fosse necessario, la comunicazione di richiesta di solidarietà sia inviata a tutte le Parti (art. 2).

L'intesa prevede altresì che le autorità svizzere, tedesche e italiane, e gli operatori del servizio di trasporto interessati, siano informati di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle **misure di solidarietà** e che il calendario di tali informazioni sia concordato dagli operatori del servizio di trasporto del gas (art. 3).

Il testo dispone quindi che **le Parti si notifichino reciprocamente la dichiarazione del livello di emergenza**, o dell'equivalente condizione per la Svizzera, nonché le modifiche o l'aggiornamento dei dati di contatto delle autorità competenti, utili alle comunicazioni relative all'attuazione del servizio di solidarietà (art. 4).

Ulteriori disposizioni sanciscono la **tutela dei flussi di gas necessari per l'approvvigionamento delle Parti** e delle capacità di trasporto necessarie per la fornitura dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera (art. 5) e prevedono l'**uso efficiente e trasparente della capacità di trasporto disponibile**, escludendo ogni possibile limitazione ad opera delle autorità nazionali (art. 6).

Il successivo articolo 7 estende alla Svizzera l'applicazione degli articoli 4 e 5 dell'Accordo bilaterale tra Italia e Germania, relativi all'attuazione delle misure volontarie ed obbligatorie di solidarietà, e pone il **principio della parità di trattamento dei clienti dei tre Paesi**.

L'articolo 8 prevede che, nel caso in cui un'offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti in Svizzera, le Parti si incontrino per adottare le opportune misure correttive. Il successivo articolo 9 prevede che la Svizzera possa richiedere la solidarietà a Italia e Germania e, viceversa, che Italia e Germania possano richiederla alla Svizzera, con le medesime procedure previste dall'Accordo italo-tedesco.

L'articolo 10 prevede che le Parti si impegnino a favorire la conclusione di un accordo tecnico a livello di operatori del servizio di trasporto del gas per **garantire la funzionalità delle infrastrutture in situazioni di crisi**.

Ulteriori disposizioni riguardano la clausola per la risoluzione in via arbitrale di eventuali controversie interpretative o applicative (art. 11) e le modalità di compensazioni attuabili qualora la Svizzera sia chiamata ad offrire solidarietà alla Germania o all'Italia (art. 12).

L'art.13, in virtù di un trattato doganale del 1923 fra Svizzera e **Liechtenstein**, estende anche a quest'ultimo le misure previste dall'intesa trilaterale.

Da ultimo, l'articolo 14 contiene le clausole relative all'entrata in vigore, al deposito e alla vigenza dell'Accordo trilaterale.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari